GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — MARTEDÌ 14 MARZO — NUM. 61

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Oggi, per la ricorrenza del dì natalizio di S. M. il Re, la Nazione festante e plaudente invia riverenti augurj all'Augusto Sovrano ed alla R. famiglia.

Nelle ore antimeridiane S. M. il Re, seguito dallo Stato Maggiore e dagli Addetti militari delle Legazioni estere, passava in rassegna, percorrendone a cavallo la fronte, le truppe del presidio di Roma, schierate sul piazzale del Macao; assistendo poi con S. M. la Regina e S. A. R. il Duca di Genova, allo sfilare delle truppe stesse sulla piazza dell' Indipendenza.

La cittadinanza, affollata sul passaggio delle LL. MM., salutava i Sovrani con vive calorose acclamazioni, fino al loro ritorno alla Reggia.

Nelle ore pomeridiane le LL. EE.: i Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati, i Ministri Segretari di Stato, il Prefetto, il Sindaco di Roma, e la Giunta Provinciale erano ricevuti da S. M. il Re, cui presentarono gli augurj e le felicitazioni in nome degli Istituti che rappresentano.

S. E. il Ministro degli Affari Esteri dà questa sera un banchetto di gala al Corpo diplomatico.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del **Ministro** dell'Istruzione Pubblica:

Con decreti del 3 ottobre e 18 dicembre 1892, 5 e 8 gennaio 5, 12 16, 19 e 23 febbraio 1893:

A commendatore:

Bettoni-Cazzago conte cav. Francesco, presidente dell'Ateneo di Brescia.

Ongania cav. Ferdinando, editore.

Usiglio cav. Emilio, maestro di musica.

Scrivante cav. Giovanni, provveditore agli studi collocato a riposo.

Pisani cav. Emanuele, ispettore centrale nel Ministero dell' Istruzione pubblica, id.

Ad uffiziale:

Ridola cav. dott. Domenico.

Baravalle cav. Carlo, professore nell'accademia scientifico-letteraria di Milano.

Buffa cav. Gaspare, professore nel Liceo Colombo di Genova.

Mustorgi cav. Demetrio, consigliere scolastico provinciale a Milano.

Toesca di Castellazzo cav. conte Gioacchino, vice presidente della società promotrice di Belle Arti in Torino.

Rizzetti cav. Angelo, segretario della società id. id.

Chivoli cav. Desiderio, professore della R. scuola tecnica P. Friso di Milano.

Gelmetti cav. Luigi, professore della R. Scuola tecnica P. Friso di Milano.

Vietti cav. Enrico, preside dell' Istituto tecnico di Cuneo.

Ragnisco cav. Pietro, professore dell'Università di Padova.

Mariotti cav. dott. Giovanni, direttore del museo di antichità di Parma.

Massone cav. Paolo, provveditore agli studi, collocato a riposo.

Grandi cav. dott. Giovanni, membro del Consiglio direttivo per il R. Istituto di sordo muti in Milano.

Coco cav. prof. Giuseppe, direttore di ginnasio, collocato a riposo.

A cavaliere:

Buzzi Luigi.
Belloni Giovanni Battista, direttore delle scuole civiche di Sampierdarena.
Quaglio prof. Giovanni, direttore di scuola tecnica.
Pratesi Mario, professore d' Istituto tecnico.
De Cristoforo Auteri Gaetano.
Petiti Filiberto, pittore.
Lenzi prof. Oreste, direttore di scuola tecnica.
Pellegrini prof. Astorre, preside di liceo.
Del Seppia prof Flaminio, id.
Colombi prof. Gaspare, id.
D'Addozio prof. Vincenzo, id.
Zandonini prof. Giovanni, direttore di ginnasio.
Rey Guido, vice segretario della società promotrice di Belle Arti in Torino.
Ferrai Luigi Alberto, professore di liceo.
Cannicci prof. Nicolò.
Morpurgo dott. Salomone, conservatore pei manoscritti nella biblioteca Riccardiana.
De Mattia Salvatore, professore di disegno.
Sbodio Gaetano, artista drammatico.
Zacconi Ermete, id.
Albini Francesco Maria, presidente dell'Accademia filarmonica di Bologna.
Jannuzzi prof. Domenico, rettore di Convitto nazionale.
Jorio Isidoro, id. id.
Pellizzari dott. Pietro, id. id.
Campani dott. Ettore.
Veronese Giuseppe, professore all'Università di Padova.
Franci Rinaldo, professore di violino.
Biesta Clemente.
Licopoli Gaetano, professore di liceo, collocato a riposo.
Puccini Giacomo, maestro di musica.
Casaglia Averardo, segretario nel Ministero della Pubblica Istruzione.
Sonzogno ing. Isaia, segretario nella scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma.
Luzzani Ambrogio, professore di scuola normale, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **125** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione, stipulata in Roma il 17 dicembre 1892, fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, e il cav. Cesare Mangili, quale proprietario della Ditta Innocente Mangili di Milano, per la concessione del servizio di navigazione con piroscafi sul Lago di Garda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data in Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GENALA.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

N. 16 del Repertorio.

CONVENZIONE

fra lo Stato e la Ditta Innocente Mangili di Milano per la esecuzione del servizio di navigazione a vapore sul Lago di Garda

Premesso:

1° che nel contratto per l'esercizio delle strade ferrate componenti la Rete Adriatica, all'articolo 29 è stabilito che la società esercente di detta Rete è tenuta a continuare il servizio di navigazione a vapore sul Lago di Garda, col sistema del rimborso di spesa e che al Governo è riservata la facoltà di cedere ad altri il servizio in ogni tempo durante il contratto;

2° che la Società esercente la Rete Adriatica ha finora disimpegnato il servizio stesso, giusta il tenore del precitato contratto;

3° che nell'interesse del pubblico e dell'erario, il Governo ha deciso di affidare all'industria privata questo servizio, interessando il concessionario nello sviluppo del traffico, col cedere ad esso gli introiti dei trasporti;

4° che gli introiti ora detti non essendo sufficienti a coprire le spese dell'esercizio, come è ampiamente dimostrato dall'esperienza, è necessario sopperire con una sovvenzione alla passività che ne deriva;

Fra S. E. il commendatore avvocato professore Francesco Genala, ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, S E. il commendatore avvocato professore Bernardino Grimaldi ministro segretario di Stato per il Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato: ed il signor cavaliere Cesare Mangili di Milano, proprietario della Ditta Innocente Mangili di Milano, come da atto rilasciato dalla Camera di commercio di Milano in data 13 aprile 1892, il quale cavaliere Cesare Mangili agisce e stipula a nome e per conto di una Società per accomandita semplice ovvero anonima, da costituirsi a termini di legge;

si è convenuto e si conviene quanto è detto qui appresso:

Art. 1.

Il Governo concede alla Ditta Innocente Mangili di Milano il servizio della navigazione a vapore sul Lago di Garda ai patti e condizioni seguenti, allo scopo di collegare fra loro gli abitati principali e gli scali ferroviari esistenti sulle sponde del Lago, assicurando il transito sul Lago stesso delle persone, delle merci e delle corrispondenze postali.

Art. 2.

La Ditta Innocente Mangili di Milano accetta di effettuare il servizio, di cui è parola al precedente articolo, sotto l'osservanza dei patti e condizioni contenute nella presente convenzione ed inoltre si impegna di darvi esecuzione tanto per ciò che riguarda il servizio di navigazione, quanto per la costruzione e l'esercizio della tramvia o ferrovia di cui all'articolo 19, nonchè per le prestazioni accessorie inerenti tanto alla navigazione che alla tramvia o ferrovia, nel modo più conveniente e coi maggiori riguardi all'interesse del commercio e dei pubblici servizi.

Art. 3.

Il concessionario incomincierà a fare il servizio di cui trattasi, col giorno 1° aprile 1893; semprechè a questa data gli sia stata fatta la consegna regolare di tutto ciò che è attualmente adibito alla esecuzione del servizio stesso.

Art. 4.

Una apposita Commissione composta di un funzionario del Genio navale delegato dal Ministero della marina, altro funzionario delegato dal Ministero dei lavori pubblici ed un terzo delegato dalla concessionaria, procederà alla ricognizione e consegna del materiale galleggiante e fisso che all'atto della stipulazione trovasi in servizio della navigazione del Lago di Garda e che è attualmente in consegna della Società delle strade ferrate Meridionali.

Le constatazioni della Commissione sovradetta risulteranno in numero o quantità da appositi inventari, nei quali verranno pure specificati lo stato di manutenzione dei galleggianti e degli impianti stabili ed in genere le condizioni di tutto il materiale che si consegna alla concessionaria.

Negli inventari del materiale natante, sarà a cura della Commissione attribuito il valore di ogni galleggiante al giorno della consegna.

Detti inventari varranno anche per gli effetti della riconsegna da farsi allo scadere della presente convenzione e di cui è menzione nello articolo 12.

Art. 5.

Analoga ricognizione e consegna per cura della Commissione di cui all'articolo precedente sarà fatta alla concessionaria di tutti gli oggetti e materie di consumo, che si trovano in uso, ovvero di scorta così sui battelli, come nei magazzini, sul cantiere od in qualsiasi altro luogo e che servono alla navigazione; tanto degli oggetti quanto delle materie sarà fatta una precisa valutazione pegli effetti della loro riconsegna allo scadere del contratto, di cui è cenno all'art. 12.

Art. 6.

È accordato alla concessionaria l'uso gratuito del cantiere navale di Peschiera come si trova all'atto della stipulazione. Così di esso come di ogni altro impianto stabile esistente in servizio della navigazione, verrà fatta alla concessionaria regolare consegna dalla Commissione nominata nei precedenti articoli.

Art. 7.

Il personale di ruolo stabile che è addetto alla navigazione del Lago di Garda passerà alla dipendenza della concessionaria, la quale lo accetta a suo carico alle seguenti condizioni:

I) di mantenergli il grado, la posizione gerarchica e di anzianità, lo stipendio e le competenze accessorie (comprese quelle relative alla massa vestiario) che gli sono state conferite od assegnate e quali risulteranno da apposito elenco che dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate le verrà consegnato in forma autentica, appena promulgata la legge che deve approvare la concessione del servizio;

II) di accordargli quelle promozioni con aumento di stipendio che saranno consentite, salvo demeriti individuali comprovati, dalla *pianta organica* del personale che la concessionaria dovrà allestire e comunicare al Governo entro sei mesi dalla consegna dello elenco di cui sopra e dalla quale pianta organica dovrà risultare la quantità dei posti per ciascun grado e classe di ogni categoria del personale, collo stipendio assegnato a ciascun posto;

III) di continuare a versare mensilmente agli Istituti della Cassa pensioni e del Consorzio di mutuo soccorso del personale appartenente alla rete Adriatica, oltre alle ritenute già in corso sugli stipendi, paghe e competenze accessorie dovute al personale passato alla sua dipendenza, e che sono a carico del personale medesimo, anche i contributi di ogni specie a intero carico della concessionaria e nella identica misura che per questo stesso personale le Società ferroviarie corrispondono o corrisponderanno agli Istituti suddetti, di conformità agli statuti che sono in vigore o che saranno in appresso decretati colla approvazione del Governo;

IV) di rispettare le disposizioni statutarie degli Istituti sovrannominati in quanto riguarda il collocamento in quiescenza del personale della navigazione, come se questo fosse adebito al servizio ferroviario;

V) infine, di non trasferire alcuno degli agenti di qualsiasi categoria passato alla sua dipendenza col servizio del Garda, ad altro Ufficio o servizio di navigazione, senza il preventivo consenso dello interessato.

Sarà però in facoltà della concessionaria di apportare nella organizzazione del servizio tutte quelle modificazioni che crederà utili; sempre che da esse non possa venirne danno al personale.

La concessionaria compilerà e comunicherà al Governo un regolamento di servizio del personale.

Art. 8.

Saranno a carico della concessionaria tutte le spese ordinarie e straordinarie, sia di esercizio, sia di manutenzione dei cantieri, fabbricati, materiale natante e fisso, sia di sorveglianza, custodia e conservazione d'ogni cosa che interessa il servizio di navigazione ed in generale tutte le spese occorrenti per la effettuazione regolare di detto servizio.

Egualmente saranno a suo carico le imposte erariali, provinciali e comunali gravanti sugli immobili che le sono concessi ad uso gratuito od altrimenti.

Art. 9.

La concessionaria si obbliga di aumentare il materiale galleggiante e fisso, qualora lo sviluppo del traffico lo rendesse necessario durante il periodo della concessione, come pure di fare quegli ampliamenti degli impianti attuali, compreso il cantiere di Peschiera, i quali per la anzidetta ragione si manifestassero opportuni.

Però prima di dare effetto a questi aumenti ed ampliamenti, la concessionaria presenterà i progetti e i preventivi all'approvazione del Governo. Saranno rimborsate al concessionario, alla fine del contratto, come è previsto dall'articolo 12, soltanto quelle fra dette spese che avranno riportata la approvazione del Governo; mentre per le altre non avrà la concessionaria alcun diritto di rimborso.

Art. 10.

La concessionaria dovrà introdurre a proprie spese nel materiale galleggiante quelle innovazioni e migliorie che saranno suggerite dalla esperienza e che si manifesteranno opportune allo scopo di rendere più facile, comodo e sicuro il trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Art. 11.

Verificandosi il caso di distruzione e di perdita parziale o totale, di sottrazioni, ecc. così nel materiale come negli impianti della navigazione, per una causa qualsiasi, anche se dipendente da forza maggiore, dovrà la concessionaria provvedere a sue spese alla sostituzione pronta ed efficace della cosa distrutta; di guisa che il servizio possa essere proseguito regolarmente ed in modo che alla fine del contratto la riconsegna di cui all'articolo 12 possa effettuarsi per quantità e qualità corrispondenti a ciò che esisteva all'epoca della consegna originaria fatta dal Governo alla concessionaria.

Qualora però si trattasse di materiale galleggiante distrutto o perduto il cui valore inscritto negli inventari di consegna fosse superiore alle *lire diecimila*, dovrà la concessionaria presentare all'approvazione del Governo i progetti e preventivi della sostituzione a norma del secondo paragrafo dell'articolo 9; dell'eventuale maggior valore fra la sostituzione e l'esistenza originaria inventariale, sarà tenuto conto nella riconsegna di cui all'articolo 12.

Allo scopo di garantirsi contro i danni che potessero derivarle da incendi, naufragi, esplosioni e simili, potrà la concessionaria provvedere mediante opportuni contratti di assicurazione a proprie spese, e nei contratti stessi sarà contemplata la clausola della facoltà di rescissione riservata al Governo, come è detto al secondo capoverso dell'articolo 13.

Art. 12.

Alla fine del contratto ovvero quando per altro dei motivi previsti nella presente convenzione, la concessionaria cessasse di effettuare il servizio che assume, si procederà in contraddittorio fra il Governo e la concessionaria stessa alla riconsegna del materiale galleggiante e fisso, degli impianti e degli oggetti e materie di consumo esistenti pei bisogni del servizio della navigazione del Garda.

Tanto il materiale quanto gli impianti dovranno trovarsi al momento della riconsegna in istato di normale manutenzione; qualora ciò non fosse, la concessionaria dovrà provvedere a sue spese alle riparazioni ed adattamenti che per questa deficienza si rendessero necessari.

Il materiale e gli impianti già esistenti quando la concessionaria incomincierà ad effettuare il servizio e che essa avrà ricevuti in consegna dal Governo, a termini dell'articolo 4, saranno dal Governo stesso accettati, purchè si trovino nello stato di conservazione più sopra indicato; senza che alla concessionaria possa spettare alcun compenso, indennizzo o rimborso per quelle eventuali innovazioni e migliorie che avesse introdotto nel materiale a tenore dell'articolo 10 e nemmeno per le sostituzioni, obbligatorie per essa, che sono menzionate all'articolo 11, fatta eccezione di quelle riguardanti il materiale galleggiante, a tenore del secondo alinea dello stesso articolo 11.

Dal canto suo il Governo non potrà pretendere alcun compenso

per quello che sarà il naturale deperimento del materiale e degli impianti dipendente dall'età e dall'uso, purchè beninteso qnesto deperimento non sia imputabile a trascurata manutenzione.

Per gli aumenti di materiale e per gli ampliamenti degli impianti che la concessionaria avrà fatti a sue spese durante la concessione, a tenore degli articoli 9 ed 11, si procederà all'atto della riconsegna, ad una constatazione in contraddittorio e successiva perizia per la valutazione degli aumenti e degli ampliamenti medesimi ed il Governo pagherà alla concessionaria il valore attribuibile alla fine del contratto, di tutto ciò che essa concessionaria avrà fatto al riguardo.

La riconsegna degli oggetti e materie di consumo esistenti all'epoca della cessazione del contratto nei magazzini, cantieri, ecc., sarà fatta valutando gli approvvigionamenti e le scorte esistenti a prezzo di stima: se il valore risultante sarà inferiore a quello attribuito a norma dell'articolo 5 agli oggetti e materie analoghe esistenti all'atto della consegna originaria, la concessionaria dovrà pagare al Governo la differenza ed in caso contrario, verificandosi nella riconsegna una eccedenza, questa sarà pagata dal Governo alla concessionaria a prezzo di stima.

Art. 13.

La concessionaria subentra al Governo, per tutta la durata della concessione, nei contratti, negli impegni e negli oneri di qualunque natura esistenti verso i terzi alla data dell'incominciamento da sua parte del servizio di navigazione e che hanno riferimento o derivano dal servizio medesimo.

I contratti relativi al servizio stesso che la concessionaria stipulasse coi terzi durante la concessione e nei quali, cessando da sua parte il servizio, il Governo dovrebbe subentrare, conterranno la clausola della loro rescissione riservata ad arbitrio del Governo in ogni tempo e col semplice preavviso di un semestre.

Art. 14.

La concessionaria è autorizzata a percepire il correspettivo dei trasporti di ogni categoria ed altre prestazioni, inerenti al servizio di navigazione a vapore che assume con la presente convenzione, in base ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe pubblicate il 1° luglio 1888 ed alle successive modificazioni apportate con l'approvazione del Governo; tali quali esse si troveranno in vigore quando la concessionaria comincierà ad effettuare quel servizio. Essa non potrà in nessun caso applicare dei prezzi superiori a quelli più sopra consentiti e che saranno considerati come *massimi*: mentre poi sarà pienamente libera di ridurli nella misura che crederà conveniente per dare maggiore sviluppo ed incremento al traffico esistente. Soltanto pei biglietti che fossero acquistati dai viaggiatori a bordo dei piroscafi anzichè a terra per quelle località di partenza in cui la concessionaria disponesse la vendita al pontile d'imbarco, potrà percepire centesimi *dieci* in più del prezzo di tariffa. Dei ribassi che vorrà introdurre, la concessionaria dovrà però dare comunicazione preventiva al Governo.

Saranno applicabili pel servizio di navigazione del Lago di Garda le disposizioni riflettenti l'esercizio delle strade ferrate e contenute negli articoli 272, 273, 274, 275, 277 e 282 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 n. 2248 (Allegato *F*).

Art. 15.

La concessionaria si obbliga di mantenere quelle agevolezze nei prezzi e nelle condizioni delle tariffe in vigore che saranno consentite al pubblico al momento in cui essa assumerà il servizio, sotto forma di biglietti speciali di viaggio per le persone ed in via di concessioni particolari per le merci.

La concessionaria si impegna altresì di facilitare e rendere più attivo il movimento delle persone e delle cose sul Lago di Garda a mezzo della navigazione a vapore, instituendo nuovi biglietti di viaggio con riduzioni di prezzo, e facilitazioni d'itinerario, prolungamenti di validità e simili, che possano valere allo scopo predetto a vantaggio del pubblico, conciliato coi legittimi interessi della impresa da essa assunta.

Art. 16.

Ai trasporti di persone e di cose che si effettuassero per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina, la concessionaria dovrà applicare i prezzi e le condizioni fissate nella convenzione 28 settembre 1882 stipulata fra le dette Amministrazioni e gli esercenti le strade ferrate, colle successive modificazioni intervenute d'accordo, come dal regolamento approvato con Decreto ministeriale 15 luglio 1890.

I membri del Parlamento nazionale avranno diritto di viaggiare gratuitamente sui piroscafi del Lago di Garda e sulla tramvia o ferrovia economica di Desenzano, mediante presentazione della tessera personale di cui essi fanno uso per i viaggi sulle strade ferrate.

Saranno pure applicabili ai trasporti tanto sui piroscafi, quanto sulla tramvia e ferrovia economica le riduzioni nelle tariffe, colle relative condizioni, che sono in vigore sulle strade ferrate, indicate nel volume delle *Concessioni speciali*, pubblicato a cura delle Amministrazioni ferroviarie, edizione 4 agosto 1887, e successive modificazioni già intervenute o che si adotteranno in avvenire.

Art. 17.

La concessionaria si obbliga di eseguire in servizio cumulativo colle strade ferrate, in modo analogo a quello che si è fatto fin oggi, i trasporti in partenza dalle stazioni lacuali e destinati alle località servite dalla ferrovia o viceversa, a tenore dell'articolo 25 del capitolato d'esercizio delle rete Adriatica, approvato colla legge 27 aprile 1885 n. 3048 (serie 3ª).

Art. 18.

Per la effettuazione del servizio cumulativo sarà obbligo della concessionaria di provvedere al trasporto delle persone, dei bagagli e delle merci mediante un servizio di vetture e di carri come ora si eseguisce dalla stazione ferroviaria di Peschiera allo scalo lacuale omonimo e viceversa, riscuotendo i prezzi in vigore per siffatta prestazione e che sono stati approvati dal Governo.

Art. 19.

La Ditta concessionaria si obbliga a costruire ed esercitare, entro tre anni dalla approvazione per legge del presente contratto. una tramvia a trazione meccanica per congiungere il piazzale esterno della stazione di Desenzano con lo scalo lacuale di Desenzano.

Qualora la concessionaria preferisse di costruire in luogo della tramvia una ferrovia economica a scartamento ordinario o ridotto, presenterà la domanda di concessione che le verrà fatta a termini del Regio decreto 25 dicembre 1887 n. 5162 *bis* (serie 3ª) e della legge 30 giugno 1889 n. 6183 (serie 3ª). Anche la ferrovia economica dovrà in ogni modo essere costruita e messa in esercizio non più tardi di tre anni come per la tramvia.

Ai trasporti eseguiti sulla tramvia o sulla ferrovia economica, saranno applicate le tasse attualmente in vigore per i trasporti analoghi che si fanno coi mezzi ordinari dal lago alla ferrovia e viceversa salve le eccezioni di cui all'art. 16.

Art. 20.

Il numero delle corse dei piroscafi non sarà mai inferiore a quello che fu in vigore nell'orario anteriore al 20 novembre 1892. Resta in facoltà della concessionaria di aggiungere alle corse indicate nel detto orario, altre più o meno estese, quotidiane o saltuarie, che a suo giudizio si rendessero necessarie per dare incremento al traffico e così pure di effettuare corse speciali in determinate ricorrenze festive e di straordinaria affluenza di viaggiatori.

L'aumento delle corse fatto nei modi sovraddetti, ad iniziativa della concessionaria, non darà diritto a questa di pretendere alcun compenso dal Governo; mentre se il Governo stesso credesse di ordinare un aumento delle corse che importasse una percorrenza chilometrica dei piroscafi superiore a quella fissata dall'orario in vigore all'inizio della impresa, spetterà alla concessionaria un compenso di lire 0.80 (centesimi ottanta) per ogni chilometro di percorrenza in più.

Le modificazioni di orario delle corse nonchè le variazioni nelle fermate dei piroscafi che la concessionaria vorrà introdurre in qualsiasi epoca, dovranno essere approvate dal Governo.

Art. 21.

Per il servizio pubblico della tramvia o della ferrovia economica la concessionaria dovrà curare la esatta coincidenza dei treni con gli arrivi e partenze dei piroscafi del Lago e rispettivamente dei treni delle ferrovie dell'Adriatica.

L'orario della tramvia o della ferrovia economica sarà sottoposto alla approvazione del Governo.

In caso di ritardi o di negligenza nella regolarità del servizio della tramvia o della ferrovia economica, la concessionaria incorrerà nelle multe e penalità stabilite dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (allegato *F*) e dal regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con Regio decreto 31 ottobre 1873 n. 1687 (serie 2ª).

Art. 22.

Nel caso che venisse a mancare la effettuazione di una delle corse dei piroscafi fissate negli orari, senza che la concessionaria possa provare un impedimento di forza maggiore, essa sarà soggetta alla penalità di lire 200 (lire duecento).

Qualora un piroscafo, per causa non derivante da forza maggiore giustificata, ritardasse, sia nella partenza che negli arrivi, la concessionaria dovrà pagare una penalità di lire 5 (lire cinque) per la prima mezz'ora di ritardo e di lire 10 (lire dieci) per ogni mezz'ora consecutiva. Le frazioni di mezz'ora consecutiva saranno, per l'applicazione della multa, computate come mezz'ora intiera.

Le penalità ora dette saranno raddoppiate qualora il ritardo provenisse da imbarco di merci, pel quale non si fosse provveduto convenientemente.

Quando un piroscafo non approdasse, senza causa di forza maggiore, ad una delle località fissate dall'orario, ovvero approdasse a località non contemplata nell'orario approvato dal Governo, la concessionaria incorrerà nella penalità di lire 100 (lire cento) ; ferma restando l'applicazione delle altre penalità più sopra previste per ritardo negli arrivi.

Non prestandosi spontaneamente la concessionaria ad introdurre nel materiale galleggiante le modificazioni per essa obbligatorie e delle quali è fatto cenno all'art. 10, potrà il Governo fissare il termine di tempo entro cui l'obbligo del quale si tratta venga adempiuto e qualora la concessionaria non vi si prestasse ancora, sarà passibile della multa di lire 20 (lire venti) per ogni giorno di ritardo ; senza pregiudizio della facoltà nel Governo di dichiarare la decadenza dalla concessione se il ritardo stesso fosse superiore ai 30 giorni.

L'ammontare delle penalità sarà riscosso dal Governo coi privilegi fiscali.

Art. 23.

Nel caso di gravi e ripetute irregolarità nel servizio assunto dalla concessionaria, il Governo prenderà a spese e rischio di questa i provvedimenti necessari per assicurare provvisoriamente il ristabilimento, la regolarità e sicurezza della navigazione, valendosi all'uopo di tutto il materiale galleggiante e fisso, degli impianti e degli approvvigionamenti esistenti in qualunque luogo pel servizio del Lago di Garda, come pure del personale addetto al servizio medesimo e prefiggerà un termine perentorio entro il quale la concessionaria debba eseguire tutto il necessario per la regolare ripresa del servizio.

Scaduto questo termine, senza che la concessionaria abbia soddisfatto alle ingiunzioni del Governo e senza che abbia fatto constare impedimenti di forza maggiore ad essa non imputabili, il Governo potrà dichiararla decaduta dalla concessione.

Il Governo avrà altresì il diritto di dichiarare la decadenza della concessionaria, in qualunque caso di inadempimento di ognuno dei patti contenuti nella presente convenzione o di inosservanza degli obblighi assunti.

Il rimborso delle spese anticipate dal Governo per i casi previsti in quest'articolo, sarà riscosso coi privilegi fiscali.

Art. 24.

Avvenendo la dichiarazione di decadenza dalla concessione, il Governo avrà facoltà di riprendere il materiale galleggiante e fisso, nonchè gli impianti, e nel caso in cui questi ed il materiale suddetto abbisognassero di riparazione od altro in conseguenza di trascurata manutenzione da parte della concessionaria, le spese a tal fine occorrenti saranno fatte dal Governo, con diritto di essere rimborsato integralmente nei modi e nella misura che da esso Governo saranno stabiliti.

Gli oggetti e materie di consumo approvvigionate pel servizio della concessionaria saranno integralmente acquisite, nel caso di decadenza, in proprietà del Governo, il quale sarà tenuto a rimborsare soltanto la metà della differenza fra il valore delle quantità esistenti ed il valore attribuito alle quantità corrispondenti che esistevano all'atto della consegna originaria, della quale è parola all'art. 5.

La valutazione sarà fatta mediante stima, di cui sarà a cura del Governo incaricato apposito perito.

Art. 25.

La Ditta Innocente Mangili e la Società da costituirsi in nome e per conto della quale essa Ditta stipula la presente convenzione, non potranno cedere ad altri il servizio che è concesso colla presente convenzione, senza una speciale autorizzazione del Governo.

Art. 26.

A corrispettivo dell'obbligo che la Ditta Mangili assume di effettuare il trasporto di tutte le corrispondenze postali, gruppi di numerario, pacchi postali di qualsiasi peso e di tutto quanto è oggetto di privativa postale o proprietà della Regia Amministrazione delle Poste, questa le pagherà per tutta la durata del contratto il canone annuo di lire 12,000 (lire dodicimila).

Le norme e le discipline per la esecuzione del servizio postale saranno fissate d'accordo fra l'Amministrazione delle Regie Poste e la concessionaria.

Art. 27.

Nell'esercizio di navigazione del Lago di Garda, la concessionaria si impegna di osservare tutte le disposizioni che sono o saranno messe ulteriormente in vigore dalle Amministrazioni ed autorità politiche e doganali in ogni e qualunque cosa possa riguardare la navigazione suddetta ; tanto per ciò che riflette la giurisdizione interna od internazionale delle acque, quanto per gli approdi dei piroscafi e l'imbarco o lo sbarco delle merci a terra.

Art. 28.

Tutti gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe ai trasporti di persone e di cose ed alle altre prestazioni che la concessionaria effettuerà col servizio di navigazione del Lago di Garda e con la tramvia o ferrovia economica, saranno interamente acquisiti a suo favore.

Inoltre il Governo pagherà alla concessionaria una sovvenzione annua nella misura qui appresso indicata, ritenuto che la durata del presente contratto sia di venticinque anni, come all'art. 29.

Nel primo quinquennio:

per il primo anno . L. 118,000 (lire centodiciotto mila)
per il secondo anno » 118,000 (lire centodiciotto mila)
per il terzo anno . » 103,000 (lire centotre mila)
per il quarto anno . » 98,000 (lire novantotto mila)
per il quinto anno . » 93,000 (lire novantatre mila)

Nel secondo quinquennio:

per ogni anno . . . L. 88,000 (lire ottantotto mila).

Nel terzo quinquennio:

per ogni anno . . . L. 68,000 (lire sessantotto mila)

Nel quarto quinquennio:

per ogni anno . . . L. 28,000 (lire ventotto mila)

Nel quinto ed ultimo quinquennio il Governo non dovrà alla concessionaria alcuna sovvenzione per la navigazione del Lago di Garda, eccettuata la corrisponsione del canone pel servizio postale di cui all'art. 21.

Il pagamento della sovvenzione governativa sarà regolato posticipatamente a rate semestrali.

Art. 29.

La durata della Concessione di cui nel presente contratto è fissata in *anni venticinque* dalla data dello incominciamento del servizio da parte della concessionaria ; la quale data non potrà essere ritardata oltre tre mesi da quella della approvazione legge. Sarà in facoltà ad ognuno dei contraenti di risolvere il contratto dopo che siano trascorsi almeno *cinque anni* e non più tardi di *otto anni* dalla assunzione del servizio, col semplice preavviso di un anno all'altro contraente.

Durante il periodo contrattuale e non più tardi della scadenza del *quarto quinquennio*, la concessionaria sarà tenuta a dichiarare se alla fine del periodo di concessione fissato come sopra, essa intenderà continuare nella esecuzione del servizio alle condizioni dell'ultimo quinquennio, cioè senza che il Governo sia tenuto a pagarle alcuna sovvenzione, tranne il compenso pel servizio postale.

In questo caso passeranno alla fine del periodo di concessione, in proprietà della concessionaria i galleggianti, pei quali essa dovrà pagare al Governo il valore integrale attribuito ai galleggianti medesimi nell'inventario di consegna di cui all'articolo 4, con deduzione di una quota del tre per cento per ogni anno dalla avvenuta consegna, a titolo di deperimento naturale.

Così pure gli oggetti e materie di consumo approvvigionate o di scorta alla scadenza del periodo di concessione, saranno dalla concessionaria pagate al Governo a prezzo di stima e per un valore eguale a quello che secondo gli inventari di consegna sarà stato attribuito alle esistenze allora constatate. Alla concessionaria sarà accordato l'uso gratuito degli stabili ed impianti, di cui all'articolo 6 e sotto le condizioni specificate all'articolo 8.

Resterà ad ogni modo in facoltà del Governo di accettare o rifiutare la offerta della concessionaria in questo riguardo della continuazione del servizio dopo il periodo di concessione.

Art. 30.

Valendosi la concessionaria della facoltà accordatale secondo l'articolo precedente, di proseguire cioè il servizio di navigazione anche dopo il periodo di concessione, qualora il Governo consenta, si stipulerà apposito contratto colle norme che saranno in vigore secondo le leggi.

Art. 31.

Qualora la concessionaria non continuasse il servizio della navigazione dopo il periodo contrattuale, potrà il Governo riscattare la tramvia o la ferrovia economica di Desenzano, della quale si parla all'articolo 19, pagando alla concessionaria il materiale fisso e mobile a prezzo di stima.

Art. 32.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti colla presente Convenzione e del puntuale pagamento delle somme dovute al Governo e penalità comminate nei precedenti articoli, la concessionaria depositerà nella Cassa depositi e prestiti lire 3000 (lire tremila) di rendita 5 per cento, in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato.

Il deposito suddetto dovrà farsi dalla concessionaria entro *quindici giorni* dalla data di approvazione per legge della presente convenzione.

Art. 33.

La concessionaria non potrà accampare nessun diritto, nè pretendere indennità per le concessioni che il Governo facesse a favore di chicchessia di strade ferrate, tramvie a vapore od a cavalli, ed altri mezzi di comunicazione sulle rive del Lago di Garda; ed ancora essa non avrà diritto a risarcimento di sorta qualora per ordine del Governo o per altro motivo, compresi i casi di guerra, epidemia, ragione di ordine pubblico ecc., avvenisse la sospensione od interruzione parziale o completa del servizio della navigazione del Lago di Garda; nei quali casi però decorrerà sempre integralmente a favore della concessionaria l'annua sovvenzione governativa di cui all'articolo 28 e che sarà allora in corso.

Art. 34.

Il Governo potrà sorvegliare l'andamento del servizio di navigazione del Garda e la applicazione rigorosa del presente contratto, con quei mezzi ed in quelle forme che esso troverà di adottare.

Le spese della anzidetta sorveglianza saranno dalla concessionaria rimborsate al Governo col pagamento annuale della somma di L. 300 (lire trecento).

Art. 35.

I funzionari ed agenti governativi che avranno l'incarico della sorveglianza governativa, potranno viaggiare coi loro bagagli in ogni tempo, senza pagamento di tasse, sui piroscafi nonchè sulla tramvia o ferrovia economica, ed avranno pure libero accesso nel cantiere ed uffici.

Il rilascio di biglietti di circolazione gratuiti o con riduzione di prezzo, permanenti, temporanei o per un solo viaggio, sarà regolato con le stesse norme e modalità che sono o saranno stabilite, con l'approvazione del Governo, presso le Amministrazioni esercenti delle strade ferrate di proprietà dello Stato, tanto per il personale che appartiene al servizio, quanto per quello degli uffici di sorveglianza governativa, ed in fine per quello delle altre Amministrazioni dello Stato che fruisce della stessa prerogativa sulle strade ferrate.

Art. 36.

Il personale alla dipendenza della concessionaria dovrà riconoscere e prestarsi a tutte le richieste che gli venissero fatte dai funzionari ed agenti governativi, nell'interesse della sorveglianza del servizio ad essi affidata.

Il personale medesimo durante il suo servizio a bordo dei piroscafi dovrà vestire la uniforme.

Art. 37.

Tutte le questioni che potessero insorgere fra il Governo e la concessionaria nella esecuzione del presente contratto, saranno deferite al giudizio di tre arbitri, nominati uno da ciascun contraente ed il terzo dal presidente del tribunale di Roma.

Art. 38.

La concessionaria si obbliga a mantenere in Desenzano l'Ufficio locale di dirigenza del servizio che essa assume.

Art. 39.

La concessionaria sarà sempre rappresentata in confronto del Governo per gli effetti della presente convenzione del signor ingegnere Lorenzo Allievi, domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele, palazzo Doria, presso il quale la Ditta elegge domicilio in Roma.

Art. 40.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione a senso di legge a spese del concessionario.

Art. 41.

La presente convenzione è obbligatoria fin da ora per la Ditta Mangili e non lo sarà per lo Stato se non dopo che sia approvata per legge.

Fatto a Roma, oggi 17 dicembre 1892.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
FRANCESCO GENALA.

Il Ministro del Tesoro
BERNARDINO GRIMALDI.

La Ditta Innocente Mangili di Milano
INNOCENTE MANGILI
VITTORIO OTTOLENGHI, *testimonio*
VINCENZO LONGHI, *testimonio.*

Il Capo Sezione al Ministero dei Lavori Pubblici
delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

Per copia conforme ad uso amministrativo
Il Capo Sezione al Ministero dei Lavori Pubblici
delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
GENALA.

Il Ministro del Tesoro interim *delle Finanze*
GRIMALDI.

Il Num. **LXXXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 7 ottobre 1892 del Consiglio comunale di Panettieri, con la quale si è stabilito di applicare, durante il triennio 1893-95, la tassa di cent. 40 per ogni capo di capre e pecore, eccedente il massimo ordinario di cent. 10 fissato per le dette specie di animali dalla tariffa del regolamento provinciale;

Veduta la deliberazione 30 stesso mese di ottobre della Giunta provinciale amministrativa di Cosenza, che approva quella succitata del comune di Panettieri;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Panettieri di applicare, nel triennio 1893-95, alle capre e alle pecore la tassa di centesimi quaranta per capo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **LXXXV** *(Parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 24 gennaio 1892, che accordava al comune di Montale, di applicare in detto anno la tassa di famiglia col massimo eccezionale di L. 200;

Veduta la deliberazione 22 settembre 1892 di quel Consiglio comunale, con cui si è confermato lo stesso massimo di tassa anche pel 1893;

Veduta la deliberazione 11 gennaio 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Firenze, che approva quella succitata del comune di Montale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Montale di mantenere, nel 1893, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire duecento (L. 200).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **LXXXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 15 aprile 1888, che autorizzava il comune di Correggio ad applicare, nel quinquennio 1888-92, la tassa di famiglia col massimo di L. 350, eccedente il limite fissato dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 17 novembre 1892 di quel Consiglio comunale, con cui si è confermato lo stesso massimo di tassa per un altro quinquennio;

Veduta la deliberazione del successivo 29 novembre anzidetto, colla quale la Giunta provinciale amministrativa di Reggio Emilia, approva quella succitata del comune di Correggio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Correggio di mantenere, nel quinquennio 1893-97, la tassa di famiglia col massimo di lire trecentocinquanta (L. 350).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **LXXXVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 10 aprile 1892, col quale si accordava al comune di Giano Vetusto di applicare, in detto anno, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di Lire 20;

Veduta la deliberazione 21 novembre 1892 di quel Consiglio comunale, con cui si è confermato lo stesso massimo di tassa per il 1893;

Veduta la deliberazione 5 gennaio 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata del comune di Giano Vetusto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Giano Vetusto di mantenere, nel 1893, la tassa di famiglia col massimo di lire venti (L. 20).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **LXXXVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 19 giugno 1890, che accordava al comune di Fiumefreddo Bruzio di eccedere, nel triennio 1890-92, per le sotto indicate specie di bestiame, il massimo rispettivamente fissato nel regolamento provinciale;

Veduta la deliberazione del 15 ottobre 1892, di quel Consiglio comunale, con cui si è mantenuta la stessa eccedenza pel triennio 1893-95;

Veduta la deliberazione 15 novembre successivo della Giunta provinciale amministrativa di Cosenza, che approva quella sucitata del comune;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al comune di Fiumefreddo Bruzio di mantenere, nel triennio 1893-1895, per le sottoindicate specie di bestiame la seguente tariffa:

Per ogni vacca L. 5. Per ogni genco o genca (giovenco o giovenca), esclusi quelli in fra l'anno, L. 4, e per ogni pecora e capra cinquanta centesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **LXXXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni colle quali dalla Congregazione di carità e dal Consiglio comunale di Baricella (Bologna), si propose il concentramento del pio legato Giuseppe Schiassi, previa la trasformazione di quella parte di esso destinata all'incremento dello studio della dottrina cristiana per parte dei fanciulli e fanciulle della parrocchia;

Vista la opposizione fatta dal parroco amministratore del pio legato per la proposta trasformazione e le deduzioni della Congregazione di carità;

Visti i voti in proposito emessi dalla Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il pio legato Schiassi è concentrato nella Congregazione di carità di Baricella, per la sola parte devoluta alla beneficenza elemosiniera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **XC** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda della Società di mutuo soccorso fra i muratori ed arti affini di Lodi, per essere autorizzata ad accettare un lascito di lire duecento disposto a suo favore dal defunto ingegnere Graziano Magnani;

Veduta la legge 5 giugno 1850 n. 1037;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sopra proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società di mutuo soccorso fra i muratori ed arti affini di Lodi è autorizzata ad accettare il legato di lire duecento, disposto a suo favore dal defunto ingegnere Graziano Magnani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **XCI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni colle quali la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Pieve San Giacomo (Cremona), proponevano il concentramento nella prima del legato di annue lire 41,18, da distribuirsi in elemosina ai poveri del predetto comune, attualmente dovute dall'Ospedale Maggiore di Cremona;

Veduta la relativa deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Cremona;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'anzidetto legato viene concentrata nella Congregazione di carità di Pieve S. Giacomo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **XCII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862 numero 680;

Visto il Nostro decreto in data d'oggi, che modifica in parte l'altro Nostro decreto in data 21 luglio 1869 numero 2190, col quale la Camera di commercio ed arti di Lecce è autorizzata ad imporre una tassa annua sugli esercenti commerci ed industrie nel suo territorio giurisdizionale;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti anzidetta in data 26 novembre 1892;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il regolamento per l'applicazione della tassa annua sugli esercenti commerci ed industrie, deliberato dalla Camera di commercio ed arti di Lecce nell'adunanza 26 novembre 1892, secondo l'unito testo, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

R. Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Lecce

REGOLAMENTO per l'applicazione e riscossione della tassa camerale.

Art. 1.

La tassa sugli esercenti arti ed industrie per categorie, autorizzata in favore della Camera di commercio e di arti di Lecce, deve essere corrisposta da tutti indistintamente gl'individui, società, compagnie, agenzie, rappresentanze e ditte, che esercitano in qualunque modo industrie o commercio nella provincia di Lecce, sia che vi abbiano la sede principale dei loro affari, sia che figurino come filiali, succursali, impiegati, commessi ed altro.

La suddetta tassa sarà applicata come segue:

Da L. 300 a L. 500 L. 5.
Da L. 501 a L. 1500 L. 15.
Da L. 1501 a L. 2000 L. 20.
Da L. 2001 a L. 3000 L. 30.
Da L. 3001 a L. 3500 L. 35.
Da L. 3501 in sopra L. 40.

Art. 2.

Dopo l'approvazione del bilancio preventivo per parte del Ministero, la Commissione speciale procederà alla formazione dei ruoli dei contribuenti, assegnando a ciascun individuo la categoria che gli appartiene secondo l'ultimo reddito accertato dall'agenzia delle imposte.

Art. 3.

I ruoli devono contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine;
b) il cognome e nome dell'esercente o la ditta commerciale;
c) la qualità ed il luogo dell'esercizio;
d) la categoria a cui appartiene il contribuente;
e) l'ammontare dell'imposta;
f) la somma pagata;
g) le osservazioni.

Art. 4.

Appena compilati i ruoli dalla Commissione speciale, la Camera in apposita seduta procederà alla loro approvazione.

Art. 5.

I ruoli approvati dalla Camera e resi esecutorii dall'autorità competente, saranno pubblicati nel rispettivo comune.

Tale pubblicazione costituirà il contribuente legalmente obbligato al pagamento dell'imposta.

Un avviso del presidente della Camera, da pubblicarsi in ogni comune, annunzierà che i ruoli sono ostensibili agli interessati; ed indicherà il termine entro il quale essi potranno presentare i loro reclami.

Art. 6.

I contribuenti iscritti nei ruoli potranno avanzare reclamo alla Camera circa la quota di tassa ad essi assegnata, sia per mezzo del sindaco, sia direttamente.

I reclami però non sospendono il pagamento della tassa.

In caso di decisione favorevole, il reclamante avrà dritto al rimborso.

Il reclamo dev'essere scritto in carta da bollo di centesimi 60.

Art. 7.

Una Commissione prenderà in esame i reclami e ne riferirà alla Camera.

Le decisioni della Camera verranno sollecitamente notificate agli interessati.

Art. 8.

La tassa camerale è riscossa colle stesse norme e con gli stessi privilegi delle tasse governative dagli esattori comunali.

L'esazione si farà in due rate uguali, con le scadenze 15 gennaio e 15 luglio.

Tuttavia è in facoltà dei contribuenti di versare l'intiero ammontare in una sola volta.

Art. 9.

Gli esattori hanno l'obbligo dello scosso per il non riscosso; e verseranno intiero l'ammontare del ruolo in due rate, con le scadenze 10 febbraio e 10 agosto.

Nel caso di ritardo nei versamenti l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi 4 per ogni lira della somma non versata a favore della Camera, la quale può procedere alla esecuzione contro di lui, ai termini dell'art. 86 della legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2ª).

Art. 10.

Per ottenere il rimborso delle quote inesatte e delle spese accennate nell'art. 12 gli esattori dovranno presentare alla Camera la relativa distinta accompagnata dai verbali di carenza o d'irreperibilità eseguiti ai termini della legge sulle imposte dirette e del relativo regolamento.

Art. 11

L'aggio per la riscossione delle tasse camerali è fissato nella misura del 5 0[0 sull'ammontare del ruolo e verrà corrisposto entro 15 giorni dalla data dell ultimo versamento.

Art. 12.

Tutte le spese di percezione relative a stampati, posta, corrispondenza od altro, escluse solamente quelle degli atti esecutivi fatti nelle forme prescritte dalla suddetta legge sono a carico degli esattori.

Art. 13.

Il versamento sarà fatto nelle mani del cassiere della Camera di Commercio, il quale sarà indicato volta per volta con apposita circolare del presidente.

Il versamento potrà farsi sia personalmente sia per mezzo di vaglia intestato al cassiere della Camera di commercio.

Art. 14.

Del versamento si farà constare mediante apposita ricevuta del cassiere da un registro a madre e figlia.

Art. 15.

In tutto quanto non è previsto dal presente regolamento si applicheranno la disposizioni di legge sull'esazione dell'imposte dirette, dei regolamenti e decreti relativi e dei capitoli normali in vigore per l'applicazione e riscossione di esse in quanto provvedano e siano applicabili.

Approvato dalla Camera con deliberazione del 26 novembre 1892.

Lecce, li 23 dicembre 1892.

Visto:
Il Presidente
PALADINI.

Il Segretario
F. MARZARI.

Il N. **XCIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Andria, nelle adunanze dei 10 giugno e 25 novembre 1891 e 11 aprile 1892 in ordine alla riforma dello statuto organico della Cassa di risparmio del luogo;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Andria composto di cinquantuno articoli, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente con le modificazioni di cui nello articolo seguente.

Art. 2.

All'articolo 38 è sostituito il seguente:

« Le cambiali devono essere munite di tre firme almeno di persone solvibili e non possono avere scadenza maggiore di mesi sei. Non potranno essere rinnovate se non in seguito del parere del Consiglio di amministrazione e previo pagamento di un decimo almeno del debito originario ».

Al capoverso dell'articolo 40 è sostituito il seguente:

« I fabbricati sia urbani che rustici debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio e sulla polizza di assicurazione sarà stabilito che il contratto è operativo anche a favore dell'istituto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 6 del Regio decreto 20 marzo 1887 n. 4423;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono nominati Consiglieri di agricoltura per la prossima sessione i signori:

Cambray Digny conte Guglielmo, senatore del Regno;
Canevari ing. Raffaele;

Cavalieri dott. Enea;
De Cesare Raffaele;
Del Vecchio avv. Pietro, deputato al Parlamento;
De Riseis barone Giuseppe, deputato al Parlamento;
Faina conte Eugenio, senatore del Regno;
Ferraris prof. Carlo;
Fortis avv. Alessandro, deputato al Parlamento;
Gorio avv. Carlo, deputato al Parlamento;
Mussi dott. Giuseppe, deputato al Parlamento;
Pais-Serra colonnello Francesco, deputato al Parlamento;
Romanin-Jacur Emanuele;
Salandra prof. Antonio, deputato al Parlamento;
Sciacca della Scala barone Domenico, deputato al Parlamento.

Art.. 2.

Garelli prof. Felice, senatore del Regno, è nominato presidente del Consiglio di agricoltura;

Mussi dott. Giuseppe, deputato al Parlamento, è nominato vice presidente.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del R. decreto 20 marzo 1887;

Visto l'elenco approvato col decreto ministeriale di questa stessa data, dei Comizi agrari e delle Associazioni agrarie, i cui presidenti possono esser chiamati a far parte del Consiglio di Agricoltura;

Sulla proposta del Direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Per la prossima sessione del Consiglio di agricoltura avranno voto, per mezzo dei rispettivi Presidenti, i Comizi agrari di Cuneo, Novara, Pavia, Milano, Barbarano, Venezia, Chiavari, Reggio Emilia, Cesena, Fabriano, Ascoli Piceno, Pisa, Siena, Roma, Viterbo, Città Ducale, Taranto, Castellammare di Stabia, Lagonegro, Cotrone, Siracusa, Sciacca, Cagliari e Nuoro; la federazione italiana dei Consorzi agrari (Piacenza), la Società di incoraggiamento per l'agricoltura e l'industria nella provincia di Padova, la R. Società di orticoltura toscana (Firenze), la Società generale dei viticultori italiani (Roma), la Società economica di Salerno, la Società di agricoltura e di acclimazione di Palermo.

Roma, 25 febbraio 1893.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Il Ministro
LACAVA.

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la proposta del Prefetto di Palermo per lo scioglimento dell'Amministrazione del Monte Santa Venera in Palermo, in seguito ai gravi disordini constatati da apposita inchiesta;

Vista la relativa deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Palermo;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Monte Santa Venera in Palermo è sciolta e la gestione temporanea del medesimo è affidata alla locale Congregazione di carità.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

E' aperto il concorso a quattro assegni di L. 3000 ciascuno, per istudi di perfezionamento negli Istituti scientifici stranieri, per un anno, a cominciare dal 1° novembre p. v.

A parità di merito sarà data la preferenza ai cultori delle seguenti discipline:

a) Scienze giuridiche:
1. Diritto civile.
2. Filosofia del diritto.

b) Scienze medico-chirurgiche:
1. Pediatria.
2. Anatomia ed embriologia.
3. Medicina legale.
4. Malattie della gola e dell'orecchio.

c) Scienze fisico-matematiche e naturali:
1. Meccanica applicata.
2. Elettrotecnica.
3. Fisica.

d) Scienze filologiche e filosofiche.
1. Storia antica e antichità.
2. Letteratura greca e latina.
3. Storia della filosofia.

Sono ammessi a concorrere ai detti assegni coloro, che hanno conseguito la laurea dottorale in un Istituto di studi superiori del Regno, purchè dal giorno in cui superarono l'esame di laurea al 30 aprile p. v. non siano decorsi più di 4 anni.

Coloro che occupano un posto di assistente in un Istituto universitario, e coloro, che nel concorso dell'anno passato sono stati dichiarati eleggibili con almeno 8|10 dei punti di cui disponeva la Commissione giudicatrice, saranno ammessi al presente concorso, ancor-

chè dal giorno, in cui superarono il detto esame fino al 30 aprile p. v. siano trascorsi più di 4 anni, ma non più di 5 anni.

Le istanze per l'ammissione al concorso devono essere redatte in carta col bollo da una lira e fatte pervenire al Ministero della Istruzione pubblica (Divisione per l'istruzione superiore), non più tardi de 30 aprile p. v.

Le istanze in contravvenzione alla legge sul bollo, o pervenute al Ministero dopo la scadenza del termine utile, saranno respinte.

Ciascuna istanza dovrà essere accompagnata da una o più memorie originali, stampate o manoscritte, sulla materia nella quale il concorrente dichiarerà di volersi perfezionare; dai titoli conseguiti negli studi e da un regolare certificato, che comprovi la data dell'esame di laurea.

Potranno inoltre essere allegati all'istanza tutti quei documenti che il concorrente creda opportuni a provare la maturità degli studi da lui fatti e la sua attitudine al perfezionamento.

Roma, 11 marzo 1893.

Il Direttore
Capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

È aperto il concorso ad un assegno per studi di perfezionamento all'estero, istituito dalla Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio di Milano e intitolato alla memoria di Re Vittorio Emanuele II.

L'assegno è di lire 3000 per un anno a cominciare dal 1° novembre prossimo venturo ed è riservato a giovani, le cui famiglie appartengano per nascita o per domicilio alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione per l'istruzione superiore), non più tardi del 30 aprile p. v., una domanda in carta da bollo da una lira, accompagnata da una o più memorie originali, stampate o manoscritte, sulla materia nella quale chiederanno di volersi perfezionare, dai titoli conseguiti negli studi e dai seguenti documenti:

a) certificato regolare, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) certificato regolare dal quale risulti che il concorrente è laureato da non più di quattro anni, contando dal giorno del conseguimento della laurea fino al 30 aprile p. v. o da non più di cinque anni se egli occupa un posto di assistente in un istituto universitario, o se nel concorso del passato anno fu dichiarato eleggibile con 8/10 almeno dei punti di cui disponeva la Commissione giudicatrice;

c) attestato od atto di notorietà pubblica, col quale in conformità della vigente legge comunale e provinciale il sindaco del luogo ove il concorrente ha domicilio, accerti che nè egli, nè la famiglia di lui posseggono beni sufficienti per sostenere le spese necessarie a compiere gli studi nei quali egli vuole perfezionarsi.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti redatti in contravvenzione della legge sul bollo o pervenuti al Ministero dopo la scadenza del termine utile.

Roma, li 11 marzo 1893.

Il Direttore
capo della divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 13 marzo 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	coperto	—	12 4	2 8
Domodossola	3/4 coperto	—	15 3	4 0
Milano	3/4 coperto	—	15 3	5 3
Verona	sereno	—	16 0	5 0
Venezia	3/4 coperto	calmo	11 4	4 9
Torino	sereno	—	13 3	5 0
Alessandria	coperto	—	14 3	4 6
Parma	1/4 coperto	—	15 8	4 0
Modena	1/2 coperto	—	14 4	0 7
Genova	coperto	mosso	15 9	11 3
Forlì	1/4 coperto	—	16 3	3 0
Pesaro	sereno	calmo	14 0	4 9
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	16 9	10 9
Firenze	coperto	—	17 5	4 5
Urbino	sereno	—	14 8	4 2
Ancona	caliginoso	calmo	13 7	7 2
Livorno	coperto	calmo	16 5	8 0
Perugia	sereno	—	15 5	4 9
Camerino	sereno	—	14 2	4 3
Chieti	sereno	—	14 4	3 4
Aquila	sereno	—	14 0	2 2
Roma	1/3 coperto	—	17 0	3 1
Agnone	sereno	—	12 8	2 5
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	11 0	4 5
Napoli	sereno	calmo	14 9	9 0
Potenza	sereno	—	10 4	3 0
Lecce	sereno	—	10 1	2 5
Cosenza	sereno	—	18 0	4 6
Cagliari	1/2 coperto	agitato	16 0	10 4
Reggio Calabria	sereno	calmo	16 2	9 6
Palermo	sereno	calmo	18 4	4 3
Catania	sereno	calmo	15 0	6 5
Caltanissetta	sereno	—	15 4	7 0
Siracusa	sereno	calmo	15 2	6 2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 13 marzo 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 769,7
Umidità relativa a mezzodì 53
Vento a mezzodì . . . . . . Sud debolissimo.
Cielo . . . . 1/2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 17°,1. Minimo 3°,1.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 13 marzo 1893.

In Europa pressione bassa alle latitudini settentrionali, elevata al Sud d'Italia. Christiansund 737; Pietroburgo 746; Zurigo 764; Siracusa 772.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso al Nord, salito al Sud; cielo generalmente sereno; tramontana forte sulla penisola Salentina, levante fresco al Sud della Sardegna e Sicilia.

Stamane: cielo nuvoloso al Nord, sereno altrove; scirocco forte a Cagliari, venti deboli del secondo quadrante o calma sul continente; barometro 771 al Sud, 769 al Nord, 768 a Cagliari.

Mare agitato nel golfo di Cagliari.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente del secondo quadrante; cielo vario con qualche nebbia al Nord, generalmente sereno altrove.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 13 marzo 1893

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

COLONNA-AVELLA, segretario, legge il processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Si legge un sunto di petizioni.

Si accorda un congedo ai senatori G. P. Tolomei e Visone.

Rinvio allo scrutinio segreto.

Senza discussione si rinviano allo scrutinio segreto i seguenti progetti di legge, ciascuno dei quali consta di un solo articolo

Proroga delle convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi;

Provvedimenti circa la residenza della Legazione in Cina;

Interpretazione dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1892 sui provvedimenti per la città di Roma.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei suddetti progetti di legge.

VERGA C., segretario, procede all'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Proroga delle convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi:

Votanti	103
Favorevoli	88
Contrari	14
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Provvedimenti circa la residenza della R. Legazione in Cina:

Votanti	103
Favorevoli	88
Voti contrari	14
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Interpretazione dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1892 sui provvedimenti per la città di Roma:

Votanti	103
Favorevoli	81
Contrari	21
Astenuti	1

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 e 10).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 13 marzo 1893.

Presidenza del presidente ZANARDELLI.

La seduta comincia alle 2.10.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE partecipa una lettera del deputato Baratieri il quale domanda una proroga per prestare giuramento, non potendo assentarsi dalla colonia Eritrea.

Dice che la proroga si intende concessa, fino a quando l'onorevole Baratieri non possa recarsi a Roma.

Interrogazioni.

LACAVA, ministro d'agricoltura e commercio, risponde al deputato Luzzatti Ippolito che lo interroga « sui mezzi coi quali il Governo intende provvedere al mantenimento delle promesse fatte riguardo al credito agrario » risponde che furono escogitati varii provvedimenti legislativi per provvedere a questo bisogno; provvedimenti, però, che risultarono inefficaci, sia per deficienza di fondi, sia per mancanza del privilegio agrario.

Sono avviati gli studi per esaminare questa seconda parte del problema in relazione alle leggi esistenti; e spera che la buona volontà del Governo riesca a vincere tutti gli ostacoli.

LUZZATTI I. ringrazia il ministro, notando però che il Governo non ha finora corrisposto, a parer suo, alle promesse, che aveva fatte in favore dell'agricoltura.

Secondo l'oratore, le leggi esistenti garantiscono abbastanza il privilegio agrario; non pensavano invece a creare i banchieri dell'agricoltura.

E perciò invita il Governo, in occasione del riordinamento bancario, a studiare la soluzione del grave problema. (Approvazioni).

VACCHELLI presenta la relazione sul disegno di legge, pel riordinamento del Genio civile.

Seguito della discussione dei provvedimenti sulle pensioni.

LEVI U., dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che non debbasi provvedere al pareggio con debiti, convinta che il presente disegno di legge non valga a colmare il disavanzo esistente, deplora che esso venga ad alterare minacciosamente le funzioni della Cassa dei depositi e dei prestiti e conseguentemente il credito locale e delibera di non passare alla discussione degli articoli. »

Crede che questa legge avrebbe dovuto correre di pari passo con l'altra relativa al credito fondiario; ed esprime la convinzione che l'espediente escogitato per le pensioni possa non solo segnare una sosta nel miglioramento della finanza, ma segnare invece un peggioramento, visto che dietro la Cassa dei depositi e prestiti c'è il tesoro dello Stato.

L'oratore lamenta che il ministro abbia già preparata l'applicazione di questa legge, senza essere certo di vederla approvata, e fa notare i pericoli ai quali si può andare incontro, sia per la possibile diminuzione del valore della rendita, sia pel possibile ritiro improvviso dei risparmi delle Casse postali.

Nota poi come la legge snaturi il carattere dell'Istituto di credito fondiario; e conclude riservandosi di mantenere la sua proposta, o di ritirarla a seconda dei casi, unendosi a quella che avrà significato di sfiducia nel Gabinetto. (Bene!)

VISCHI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che per attuare un programma di riforme organiche e tributarie è urgente provvedere con l'attuale disegno di legge al pareggio del bilancio, passa alla discussione degli articoli. »

Si dichiara poco tenero del disegno di legge, sia perchè ne teme disillusioni ai comuni nei futuri loro rapporti coll'Istituto di credito fondiario; sia perchè urta molti diritti acquisiti.

A questo inconveniente, spera si potrà riparare cogli emendamenti. E in ogni modo voterà la legge, sia per riguardo alle necessità del bilancio, sia per considerazioni politiche.

Esamina il problema della finanza, dimostrando come questo che si propone sia il migliore espediente atto a raggiungere il pareggio. E se questo risultato si raggiunge, la maggioranza ha l'obbligo di approvare una legge che deve dare al Gabinetto il tempo necessario ad esplicare il suo programma di riforme organiche.

E non dubita che il Governo saprà proporle tali che non perturbino notevolmente interessi e tradizioni e che il Parlamento possa quindi approvarle. E con le riforme organiche aspetta fiducioso le tributarie e le economiche. (Bene!)

ROMANIN-JACOUR espone le considerazioni dalle quali fu indotto a presentare il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che le disposizioni contenute nel titolo I del disegno di legge non giovino alle finanze dello Stato e perturbino il funzionamento dell'Istituto della Cassa depositi e prestiti, delibera di non passare alla discussione degli articoli contenuti nel titolo I; autorizza il Governo a provvedere alle occorenze per il pareggio del bilancio degli esercizi 1892-93 e 1893-94 facendosi anticipare dalla Cassa di depositi e prestiti le somme occorrenti in conto corrente fruttifero, e passa alla discussione degli articoli che costituiscono i titoli II e III. »

Considerando che dal 1876 ad oggi ci siamo posti in grado di sopportare un aumento di spese che eccede un milione al giorno, abbiano superato una concorrenza spietata dall'estero, sostenuto la perdita del mercato francese e molti gravi flagelli, come la peronospora, l'oratore ne trae la conseguenza che il lieve squilibrio finanziario presente non debba impensierire e che non occorra ricorrere ad operazioni pericolose per raggiungere il pareggio.

Indi dimostra tutto il danno che deriverebbe dal porre la mano sulla Cassa dei depositi e prestiti, che ha funzioni così importanti e delicate.

Coll'espediente che egli propone di sostituire a quello del Governo, si provvederebbe ugualmente ai bisogni urgenti del bilancio senza disorganizzare un Istituto che vive e prospera sulla pubblica fiducia.

Per l'avvenire non dubita che le leggi ed ornamenti riusciranno a far conseguire quel pareggio che s'otterrebbe ora a così caro prezzo. E senza bisogno di ricorrere a nuovi tributi; giacchè gli pare che su questa via convenga finalmente far sosta. (Approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

MARTINI G., compiacendosi che da tecnica la discussione sia divenuta politica, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando la istituzione di una Cassa di previdenza per gl'impiegati dello Stato, come avviamento ad una Cassa nazionale di previdenza, e confidando in una politica finanziaria e sociale che risponda alla natura ed alle funzioni dello Stato moderno, passa alla discussione degli articoli ».

Non ha grande fiducia che si possa provvedere alla situazione finanziaria con economie; molto più che aumentano i bisogni ai quali lo Stato deve provvedere, epperò ritiene che si debba ricercare il rimedio in un aumento dei proventi, da promuoversi col rifiorimento della economia nazionale.

Conviene quindi, a suo avviso, che i partiti si organizzino fortemente intorno alla qualità ed al numero delle funzioni dello Stato, ed ai mezzi di provvedere all'esercizio delle funzioni stesse. Osserva poi che il diritto alla vita ed al lavoro è il principio che deve per l'avvenire dar materia ai combattimenti dei partiti.

Riformando la vigente legislazione, specialmente quella delle Opere pie, avocando allo Stato le assicurazioni, e ordinandole a vantaggio dei meno abbienti, potrà essere indotto nel nostro diritto positivo questo grande principio del diritto alla vita e al lavoro.

Venendo più particolarmente al disegno di legge in discussioni riconosce i diritti acquisiti degli attuali impiegati; ma, perciò che ha tratto agli impiegati futuri, non approverà l'istituzione della Cassa pensioni, se non come un esperimento, ed un primo passo verso l'istituzione di una grande Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia di tutti i lavoratori.

Conclude dichiarando che voterà questa legge, nella fiducia ch'essa sia una prima affermazione del programma finanziario del Governo, ed una preparazione a quella riforma democratica dei tributi, che fu solennemente promessa al paese. (Bene!).

BRANCA non crede che si possano ora con fondamento fare delle previsioni in ordine a quello, che sarà fra dieci anni lo stato del nostro bilancio.

Perciò ha proposto il seguente ordine del giorno:

« La Camera, accettando in massima il secondo e terzo titolo della legge sulle pensioni, ed autorizzando il Governo a farsi anticipare dalla Cassa dei depositi e prestiti le somme necessarie a pareggiare il bilancio nei due esercizi 1892-93 e 1893-94, passa alla discussione degli articoli ».

Si meraviglia che in nome della democrazia si propongano dei nuovi monopolii, che sono la forma più antidemocratica dei tributi.

Crede possibili delle riforme organiche che mirino a semplificare i servizi dello Stato; perciò crede ancora possibili ulteriori economie.

Così pure crede, che con un'opportuna riforma del sistema tributario, si potrebbero fare notevoli economie nella spesa di riscossione.

Non crede invece che possano, con vera utilità per la finanza aumentare le tasse; poichè l'onere dei tributi è ormai tale che l'istituzione di una nuova tassa, o l'aumento dell'aliquota delle tasse esistenti, produrrebbe una depressione nel rendiconto degli altri cespiti finanziari.

Accetta, con qualche riserva nei particolari, la seconda e la terza parte della presente proposta.

Ritornando alla questione del disavanzo crede che esso sia di due maniere: vi è il disavanzo figurativo ed il disavanzo di Cassa e del Tesoro.

Or il primo non preoccupa l'oratore, giacchè crede che il bilancio 1892-93 sia il migliore di quanti bilanci di competenza vi sono stati, dacchè esiste il Regno d'Italia.

Al contrario, grave è la situazione del Tesoro, perchè in esso si sono accumulati tutti i residui passivi; sicchè l'oratore consente che per due anni il Ministero si faccia anticipare una somma dalla Cassa depositi e prestiti per ottenere il bilancio contabile.

L'oratore crede che occorre sopra tutto saper maneggiare il tesoro; l'onorevole Magliani con una situazione finanziaria molto peggiore di quella attuale mantenne alto il credito perchè sapea maneggiare bene il tesoro.

Quindi solo per ragioni urgenti può consentire una anticipazione biennale, ma per migliorare la condizione del tesoro occorrono ben altri espedienti.

Finisce perciò domandando al Ministero provvedimenti effettivi ed efficaci per ciò che riguarda il disavanzo del Tesoro.

ROUX, relatore, risponde brevemente a tutti gli oratori e ringrazia quanti ebbero parole di elogio per lui.

Comincia col giustificare il fatto che argomenti apparentemente diversi si siano riuniti nel disegno di legge, non insiste nel dimostrare la costituzionalità dello stesso riconosciuta anche dagli avversari.

Risponde poi in primo luogo alle obiezioni dell'on. Saporito, dimostrando come non sia esatto che col disegno di legge si vengono a gettare nel mercato altri cinquecento milioni di rendita. Spiega poi perchè la Commissione abbia portato il disavanzo a 41 milioni, mentre nella relazione ministeriale, che precede il decreto di scioglimento, esso è calcolato ad una somma minore.

Confuta le asserzioni di parecchi oratori, secondo i quali la Cassa depositi e prestiti sarebbe rovinata dall'operazione alla quale ora è costretta.

Trova esagerate queste espressioni in bocca ad uomini, che sono stati al Governo e vi potranno tornare.

Dimostra colle cifre come in nessuna maniera la solidità della Cassa depositi e prestiti sia scossa e come questa Cassa possa, con la massima facilità, far fronte ai propri impegni.

Fa osservare pure all'on. Carmine che finora la Cassa depositi e prestiti anticipa ai comuni delle somme, che questi ammortizzano in trent'anni circa, mentre ora si fa un anticipo al Governo, che si comincia ad estinguere dopo dieci anni ed è fra trent'anni completamente estinto.

A questo proposito accenna alla creazione del nuovo istituto di credito provinciale e comunale.

Dimostra come sia possibile che quest'Istituto possa fare dei prestiti ai comuni ed alle provincie ad un tasso inferiore della Cassa depositi e prestiti e con un periodo più lungo di ammortizzazione.

Concludendo per questa parte, osserva che anche coloro, che combatterono questa operazione, non seppero suggerire nulla di meglio. E questa è la prova migliore della opportunità della presente proposta.

Passa alla seconda parte del disegno di legge, e constata che questa fu accettata anche da molti degli oppositori.

Solamente gli onorevoli Rubini e Colombo espressero dei dubbi circa l'efficacia di questi freni.

L'oratore giustifica le previsioni esposte nella relazione, esamina i provvedimenti proposti, e dimostra come i medesimi gioveranno certamente a limitare l'incremento annuo delle pensioni.

Esamina la terza parte del disegno di legge, e dimostra come la Cassa, che si propone di istituire per gli impiegati nuovi, risponda ai veri e sani principii della previdenza e della mutualità.

Giustifica i calcoli posti a base della Cassa, e dimostra com' essa sarà in grado di funzionare regolarmente senza accumulare disavanzi a carico del Tesoro.

Dimostra come le pensioni assicurate agli impiegati coll'istituzione della Cassa saranno in relazione con le ritenute versate dagli impiegati.

Qualora sianvi ragioni per favorire in modo speciale talune categorie d'impiegati, o sorgendo occorrenze straordinarie, provvederà lo Stato mediante maggiori contributi o versamenti straordinari.

Conviene che uno speciale riguardo sia dovuto agli ufficiali dello esercito e dell'armata.

Non divide affatto il timore che il Governo, in un giorno di strettezze pel Tesoro, possa appropriarsi i fondi della Cassa: nessun Governo in nessuna occasione addiverrà mai ad un siffatto provvedimento.

Conchiudendo dichiara che il disegno di legge sgrava per molti anni il bilancio dello Stato di un onere ingente e progressivo e regola stabilmente il debito vitalizio dello Stato.

Invoca l'opera illuminata degli amici e degli oppositori per migliorare le singole disposizioni della legge, in modo che questa provveda agli interessi delle finanze e sia degna del nostro Parlamento. (Bene! Bravo! — Molti deputati si congratulano coll'oratore).

Interrogazioni.

PRESIDENTE comunica alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sui provvedimenti, che intende prendere riguardo agli agenti di pubblica sicurezza, che hanno proceduto all'arresto dell'operaio Calcagno.

« Mercanti. »

« Il sottoscritto desidera interrogare il presidente del Consiglio dei ministri come intenda provvedere ad una più dignitosa e sicura custodia dell'isola di Caprera e della tomba di Giuseppe Garibaldi.

« Guelpa »

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere se sia vero che una compagnia di disciplina sia stabilita nell'isola di Caprera, e sia anche incaricata del servizio di guardia alla tomba di Giuseppe Garibaldi.

« G. Martini, Basini, Pais ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della guerra sulla destinazione di una Compagnia di disciplina nell'isola di Caprera, e sulle conseguenze, che si sono ultimamente verificate.

« Socci, N. Colajanni, Pansini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della istruzione, e dei culti sulla reintegra, e conservazione del monumento di S. Clemente a Casauria in provincia di Teramo.

« Cerulli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole guardasigilli circa l'applicazione dell'articolo 24 del regolamento 26 dicembre 1892 per ciò che concerne la cauzione imposta agli inservienti comunali autorizzati a funzionare da uscieri presso i conciliatori.

« Mel ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno sul sequestro dei telegrammi spediti dal rappresentante dell'Agenzia Dalziel.

« N. Colajanni ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle finanze se egli crede che le disposizioni legislative vigenti giustifichino la norma adottata dall'Amministrazione di considerare in contravvenzione il trasporto degli spiriti e delle bevande alcooliche in quantità superiore a 4 litri, anche quando viene eseguito da chi non ne esercita il commercio.

« Carmine ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se egli intenda di provvedere entro breve termine al pagamento dei crediti, che molti Istituti di beneficenza e di ricovero vantano di lunga mano verso il Governo pel mantenimento di inabili al lavoro.

« Ghigi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro degli affari esteri per conoscere le ragioni, che hanno motivato la dimissione del presidente della Camera di commercio della colonia italiana di New-York.

« Pugliese ».

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

La Giunta delle elezioni ha presentata la relazione sulla elezione contestata del collegio di Sant'Angelo dei Lombardi.

La discussione di questa elezione sarà iscritta nell'ordine del giorno di lunedì.

La seduta termina alle 6.30.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 13 — Si tenne, iersera, Consiglio dei ministri. Ribot annunziò che Bourgeois insisteva sulle dimissioni presentate da ministro della giustizia.

Terminato il Consiglio dei ministri, Ribot sottopose alla firma del Presidente Carnot un decreto, che affida al ministro degli esteri, Develle, l'*interim* della giustizia.

PARIGI, 13 — I giornali dicono che le varie interpellanze presentate alla Camera sull'affare del Panama, compresa quella di Millevoye, relativa alla condotta di Floquet, di Freycinet e di Clémenceau, saranno raggruppate, facendosene una sola discussione.

In tal caso, Floquet e Clémenceau prenderebbero parte alla discussione.

Probabilmente anche Cavaignac pronunzierebbe un discorso.

È impossibile fare alcuna previsione sull'esito delle interpellanze, il quale dipenderà dalla piega che prenderanno le discussioni.

Il *Figaro* crede che la maggioranza si mostrerà riservatissima.

SOFIA, 13 — Il Principe Ferdinando, durante i viaggi fatti nell'inverno, fu colto, in seguito ad un raffreddore, da forti dolori nevralgici; è stato perciò chiamato a consulto il prof. Politzer di Vienna.

Questi constatò che il Principe è affetto da otalgia reumatica e gli prescrisse iniezioni e riposo assoluto, almeno per una quindicina di giorni.

LONDRA, 13 — I giornali confermano la notizia che la seconda lettura del *bill* per l'*Hôme-Rule* è stata aggiornata a lunedì prossimo.

RAGUSA, 13 — Il vescovo, mons. Matteo Vodopic, è morto d'apoplessia.

SPEZIA, 13 — Il *yacht Osborne*, con a bordo la Principessa di Galles ed i figli, è partito a mezzodì per Livorno.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 13 marzo 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI — IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE — Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE — Fine prossimo	Prezzi Nom.
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0/0 1.a grida		— —	96,55 96,50		— —
	—	—	RENDITA 5 0/0 2.a grida	96,40 96,47 1/2	96 41 1/4			— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —
1 ottob 92	—	—	detta 3 0/0 1.a grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0/0 2.a grida		— —			61 ..
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 50
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			93 30
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0/0		— —			102 75
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			102 50
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.					
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —
1 ottob. 92	500	500	» 4 0/0 1.a Emissione		— —			453 —
»	500	500	» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		— —			448 —
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —
1 ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			469 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			495 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			500 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			668 —
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			539 —
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 genn. 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1338 —
1 » 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
»	300	300	» » Generale		— —	324 23 22 1/2 23 1/2		— —
1 genn. 90	500	400	» » di Roma		— —			325 —
1 » 89	200	200	» » Tiberina		— —			22 —
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			100 —
»	500	500	» » » » nuove liberate		— —			100 —
1 genn 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —			459 —
-	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —	791 789 788		— —
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1090 —
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	252 253 254 255		— —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —	76 76 1/2 77 77 1/2 78		— —
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			125 —
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			270 —
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			197 —
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			351 —
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			170 —
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			206 —
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			35 —
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			250 —
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			58 —
-	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			250 —
			Azioni Soc. Assicurazioni.					
1 genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —
» 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			230 —
			Obbligazioni diverse.					
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			298 —
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			461 —
1 ottob. 91	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			360 —
»	250	250	» » 4 0/0		— —			170 —
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			500 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			309 —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0		— —			— —
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)		— —			242 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 aprile 92	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

10 marzo 1893.

Consolidato 5 0/0 . . . . . L. 96 687
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 94 517
Consolidato 3 0/0, nominale . . . . » 60 875
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . . » 59 575

Il Vice Presidente: R. TITTONI.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
$2^1/_2$	Francia	90 giorni		103 75
	Parigi	Cheques	104,22 $^1/_2$	
$3^1/_2$	Londra	90 giorni		26 08
	»	60 giorni		
	»	Cheques	26,23	
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . . . . } 29 marzo
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1893.

Rendita 5 0/0	96 75	Az. Banca Tiberina	22 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	355 —
» 3 0/0	61 —	» » In. e Com. (an.)	260 —	» » Metallurgica Italiana	180 —
Obbl. Beni Eccl 5 0/0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	206 —
Prest. Rotschild 5 0/0	102 50	» » » n. liber.	260 —	» » Caoutchouc	35 —
Ob. città di Roma 4 0/0	430 —	» Soc. Cred. Mobil.	465 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	466 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	63 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	493 —	» » Gas	800 —	» » Cr. Ind. Ed.	250 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0	497 —	» » Acqua Marcia	1070 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer Meridionali	665 —	» » Condot. d'ac.	270 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	537 —	» » Gen. Illumin.	270 —	Obbl. Soc. imm. 5 0/0	360 —
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	185 —	» » » 4 0/0	170 —
» Banca Nazionale	1335 —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	298 —
» » Romana	400 —	» » Molini e Magaz. Gen.	125 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —
» » Generale	325 —	» » Immobiliare	82 —		
» Banco di Roma	325 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	240 —		
		» » Mat. Later.	170 —		

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.